



Ord. nr 127 viab - 2023

01 giugno 2023

## **ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che in data 06 giugno 2023 è in programma la consueta “Fiera di San Gerardo”, in occasione della quale viene posata la Statua raffigurante San Gerardo nel fiume Lambro in prossimità del ponte che collega via G. dei Tintori con via E. de Amicis.

Considerata quindi la necessità di consentire ai fedeli di fare visita alla Statua, garantendo loro l'incolumità tenendo conto del tratto di strada in questione, che presenta un ridotto calibro della strada, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente.

Rilevata pertanto la necessità di interdire il transito ai veicoli in via E. de Amicis, nel tratto compreso tra via G. dei Tintori e via A. Garibaldi e garantire la circolazione nel comparto.

Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Visti altresì:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- gli artt. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6, 7, 20 e 21 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;
- l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce “strada” l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

### **ORDINA**

**Il giorno 06 giugno 2023 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine della manifestazione, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

- è vietata la circolazione lungo via E. de Amicis, nel tratto compreso tra via G. dei Tintori e via A. Garibaldi; pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti lungo via G. dei Tintori, giunti in prossimità dell'intersezione con via E. de Amicis, hanno l'obbligo di proseguire diritto.

- in deroga all'ordinanza nr 3822/2017, è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato in via G. dei Tintori

\*\*\*\*\*

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo;

**Ufficio Realizzazione Segnaletica**

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827/37  
email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1  
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nell'area interessata dal presente provvedimento;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

## **I N F O R M A**

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO  
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.